SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 luglio 1989.

Approvazione della deliberazione in data 16 luglio 1989 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che stabilisce, per l'anno 1990, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri di congruità sulla liquidazione degli onorari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16, lettera *g)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

Esaminata la deliberazione in data 16 giugno 1989 con la quale il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha determinato, per l'anno 1990, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 16 luglio 1989 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, allegata al presente decreto, che stabilisce, per l'anno 1990, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri di congruità sulla liquidazione degli onorari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: VASSALLI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

(Verbale n. 7)

Il giorno 16 giugno 1989, si è riunito in Roma il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, presso la propria sede sita in via Santo Anselmo n. 11, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

Comma 9 - Determinazione per il 1990:

dei contributi dovuti dagli iscritti nell'albo professionale e nell'elenco speciale; della tassa per il rilascio dei certificati; dei pareri sulla liquidazione degli onorari; delibere relative;

(Omissis).

Il consiglio dell'Ordine, tenuto conto della necessità di mantenere uno standard di servizi sempre efficiente nei confronti dei propri iscritti; e considerato l'aumento del costo della vita intercorso, delibera, a far data dal 1° gennaio 1990, di elevare la misura del contributo annuale per gli iscritti all'albo professionale da L. 110.000 a L. 120.000; di elevare inoltre la misura del contributo annuale per gli iscritti all'elenco speciale da L. 90.000 a L. 100.000; di mantenere invariata la tassa per il rilascio certificati di iscrizione nella misura di L. 5.000 e quella per il rilascio di pareri di congruità fissata, come in precedenza, al 2,50% dell'ammontare della parcella».

(Omissis).

Il presidente: LANDI

Il consigliere segretario: CALCATELLI

89A3698

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 giugno 1989, n. 295.

Regolamento per la disciplina degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;

Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;

Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;

Visto l'art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

Visto l'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni già esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Considerato l'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza per l'anno finanziario 1988 la spesa di 30 miliardi di lire per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

Considerato l'art. 4 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, che dispone la riduzione della spesa, già autorizzata per l'anno finanziario 1988 dall'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di un importo pari a 15 miliardi di lire da destinare alla copertura dell'onere previsto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 227/1989;

Considerata l'opportunità di adottare un regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti;

Dato atto della comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ammissibilità al finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti relativi a:

a) studi ed indagini scientifiche preliminari;

b) studi ed analisi di fattibilità tecnico-economica;

c) interventi di risanamento ambientale compresi gli interventi pilota.

2. Il finanziamento è consentito solo per interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e/o dell'utilizzazione dei risultati degli studi proposti e possono essere di ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni e non superiore a 1.500 milioni, salvo, se necessario, le eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno.

3. Il finanziamento deve riguardare interventi da eseguirsi entro un periodo massimo di diciotto mesi dalla concessione.

4. Non sono ammessi finanziamenti relativi:

a) ad indagini ed interventi già eseguiti o comunque già affidati in esecuzione;

b) ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria da altre fonti;

c) ad indagini ed interventi collegati funzionalmente con studi, finanziati ma non ancora eseguiti.

Art. 2.

Presentazione delle istanze di finanziamento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche su proposta degli enti locali e loro consorzi, possono presentare istanza di finanziamento.

2. Le regioni competenti per territorio e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sulla base delle iniziative proposte, presentano in triplice copia, alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, le istanze di finanziamento relative a studi e progetti aventi le finalità di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 7, nonché quelle previste dall'art. 1 della legge 10 marzo 1976, n. 319.

3. A ciascun progetto sono allegati:

a) apposita scheda, su modello predisposto unitamente ad una nota esplicativa dal Ministero dell'ambiente, compilata in tutte le sue parti secondo le istruzioni contenute in tale nota e con le indicazioni da essa prescritte, nonché con la certificazione della conformità della stessa alla documentazione tecnica e scientifica relativa;

b) una relazione che indica le linee generali di sviluppo delle attività relative ai settori cui si riferiscono gli interventi proposti, le eventuali connessioni tra detti interventi ed altri già realizzati, in corso di realizzazione o finanziati, nonché i motivi della scelta degli interventi proposti.

4. Nella scheda di cui al comma 3, lettera *a)*, devono essere indicati:

a) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i responsabili e gli esecutori dell'indagine tecnico-scientifica proposta;

b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, l'ente responsabile della esecuzione delle opere previste.

Art. 3.

Valutazione delle proposte

1. La commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvede all'istruttoria tecnica degli interventi proposti.

2. Le istanze di finanziamento devono essere valutate sulla base del contributo dell'intervento al risanamento ambientale in relazione sia alla gravità delle condizioni di inquinamento sia alla rilevanza socio-economica delle aree interessate dalle soluzioni tecniche prescelte, nonché sulla base dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi.

3. I costi e/o i benefici indicati, che risultano sovra o sottostimati, possono essere opportunamente modificati, sentite le amministrazioni interessate, e l'ammontare del finanziamento conseguentemente adeguato.

Art. 4

Finanziamento delle istanze ammesse al contributo

1. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle istanze presentate, determina con decreto motivato la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 giugno 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 42

TAVOLE DEI COSTI

TAVOLA 1: COSTI GLOBALI (milioni di lire)	
1.1 Ricerche	
1.2 Studi-Analisi-Rilievi	
1.3 Progettazione	
a) prefattibilità	
b) fattibilità	
c) esecutiva	
1.4 Opere e manufatti	
1.5 Impianti e macchinari fissi	
1.6 Attrezzature	
1.7 Costi specifici per informazione (se applicabile)	
1.8 Spese generali di organizzazione (specificare)	
1.9 Personale (non compreso in voci precedenti)	
1.10 Altri costi (specificare; escluso personale)	
1.11 IVA	
1.12 TOTALE	

TAVOLA 2: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER ATTIVITA'
(milioni di lire)

VOCI DI COSTO	ATTIVITA' A	ATTIVITA' B	ATTIVITA' C
1.1 Ricerche			
1.2 Studi-Analisi-Rilievi			
1.3 Progettazione			
a) prefattibilità			
b) fattibilità			
c) esecutiva			
1.4 Opere e manufatti			
1.5 Impianti e macchinari fissi			
1.6 Attrezzature			
1.7 Costi specifici per informazione (se applicabile)			
1.8 Spese generali di organizzazione (specificare)			
1.9 Personale (non compreso in voci precedenti)			
1.10 Altri costi (specificare; escluso personale)			
1.11 IVA			
1.12 TOTALE 1			
1.13 TOTALE 2 (*)			

(*) Il TOTALE 2 è la somma dei TOTALI 1 di tutte le attività e deve coincidere con il TOTALE di Tavola 1

TAVOLA 3: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER SOGGETTI
(milioni di lire)

VOCI DI COSTO	ATTIVITA' A	ATTIVITA' B	ATTIVITA' C		TOTALE
I. Attività svolte in proprio					
I.1 Ricerche-Studi-Analisi-Progettazioni					
I.2 Opere e manufatti-Impianti e macchinari fissi					
I.3 Attrezzature					
I.4 Informazione					
I.5 Spese generali					
I.6 Personale					
I.7 Altri costi					
I.8 IVA					
TOTALE I					
II. Attività affidate a terzi					
II.1 Ricerche-Studi-Analisi-Progettazioni					
II.2 Opere e manufatti-Impianti e macchinari fissi					
II.3 Attrezzature					
II.4 Informazione					
II.5 Spèse generali					
II.6 Personale					
II.7 Altri costi					
II.8 IVA					
TOTALE II					
TOTALE (I + II)					
TOTALE 3 (*)					

*) Il TOTALE 3 è la somma dei TOTALI (I + II) e deve coincidere con il TOTALE di TAVOLA 1

TAVOLA 4: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER CONTRATTI/APPALTI/PRESTAZIONI
(milioni di lire)

VOCI DI COSTO	CONTRATTO 1	CONTRATTO 2	CONTRATTO 3	...	totale (*)
1. Ricerche-Studi-Analisi-Progettazioni					
2. Opere e manufatti-Impianti e macchinari fissi					
3. Attrezzature					
4. Informazione					
5. IVA					
TOTALE					
TOTALE 4					

(*) Il totale deve coincidere, per ogni riga, con i corrispondenti TOTALI di riga della TAVOLA 3 parte II

TAVOLA 5: GESTIONE DELL'INTERVENTO (se applicabile)

VOCI DI COSTO	Mil.ni di lire (valori a regime)
1. Materiali	
2. Prestazioni di terzi	
3. Personale	
4. Altri servizi	
5. Altre (specificare)	
6. Totale	
Personale (unità)	

TAVOLA 6: CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA'	PERIODI DI RIFERIMENTO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12

PERIODO DI RIFERIMENTO

Settimana ☐

Mese ☐

Trimestre ☐

Semestre ☐

Anno ☐

NOTE ESPLICATIVE

Si chiarisce che occorrerà compilare la scheda per ogni singola iniziativa per la quale si richiede il finanziamento. La scheda dovrà essere timbrata e firmata.

I - *Parte prima:* INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. Indicare il titolo dell'intervento proposto in maniera concisa, chiara ed univoca; tale da fornire immediatamente un'idea precisa circa la sua natura e le sue caratteristiche.

1.2. Indicare il costo complessivo del progetto in migliaia di lire.

1.3. Indicare l'ammontare del finanziamento in migliaia di lire, a carico del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 36, della legge n. 67/1988.

1.4. Indicare la natura del progetto apponendo una crocetta nel riquadro corrispondente.

1.5. Precisare la tipologia del progetto con riferimento al seguente schema di classificazione:

Studi ed indagini preliminari
Studi ed analisi di fattibilità tecnico-economica (compresi piani di risanamento)
Interventi di risanamento
Impianti pilota
Progetti con rimozione chimico-fisica del fosforo
Progetti con rimozione biologica del fosforo
Progetti con rimozione nutrienti
Progetti con rilevazioni e/o monitoraggio della qualità del corpo idrico
Progetti finalizzati esclusivamente al contenimento dell'eutrofizzazione
Progetti con interventi diretti sul corpo idrico
Progetti interessanti risorse idriche sotterranee
Progetti interessanti attività agricole

1.6. Indicare l'amministrazione, nonché il nome ed il recapito del funzionario responsabile del progetto.

1.7. Indicare enti, istituti, società, imprese pubbliche e/o private a cui verranno affidati gli studi, le indagini, le analisi ed i vari livelli di responsabilità e coordinamento.

1.8. Indicare il soggetto che provvederà di fatto alla gestione delle opere. È necessario che, per il soggetto cui sarà affidata l'effettiva gestione delle opere, vengano forniti elementi che consentano di valutarne l'idoneità ad essere investito di tale responsabilità.

II - *Parte seconda:* IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DEL PROGETTO.

Questa sezione deve essere compilata per ciascuno dei soggetti esecutori del progetto cui può essere affidato il complesso delle attività previste, ovvero parte di esso nel caso di più esecutori.

III - *Parte terza:* DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

3.1. Vanno qui descritti gli aspetti più qualificanti dello studio o del progetto proposto (natura, ubicazione, dimensione, capacità di offerta, finalità dirette ed indirette, ecc.).

3.2. Occorre qui procedere alla descrizione e quantificazione dei principali elementi territoriali, demografici, sociali, tecnologici, scientifici, settoriali e programmatici che concorrano ad evidenziare gli aspetti più significativi dello studio o progetto.

3.3. Indicare, in riferimento alla situazione attuale, le principali motivazioni dell'intervento.

3.4. Indicare, in collegamento con le motivazioni, i principali obiettivi dell'intervento.

3.5. Descrizione dei risultati prevedibili e prima quantificazione dei benefici realizzabili.

3.6. Indicare caratteristiche tecniche e dimensionali dell'intervento proposto sulla base degli schemi funzionali e delle tipologie delle sue parti più significative così come desumibili dai principali elaborati di progetto.

Nel caso che venga prevista la realizzazione di impianti, anche in scala laboratorio, e la conduzione di attività di studio e di ricerca su tali impianti, questi dovranno essere accuratamente descritti anche attraverso schemi e disegni.

Le prove che è previsto condurre dovranno essere debitamente riportate indicando modalità di esecuzione, caratteristiche operative, tempi, personale impiegato, sequenze, obiettivi, ecc.

3.7. Riordinare le informazioni contenute nelle sezioni da 1.7 a 1.9 definendo puntualmente i vari momenti o fasi di interventi sia nella fase iniziale che in quella di gestione. Dovranno poi essere puntualmente identificati i vari momenti organizzativi, le responsabilità, il coordinamento.

3.8. Elencare e descrivere sinteticamente gli elaborati progettuali che vengono allegati alla scheda-progetto. Questi dovranno contenere tutte le informazioni grafiche di sostegno della parte descrittiva.

IV - *Parte quarta:* COSTI DELL'INTERVENTO PROPOSTO - PIANO FINANZIARIO - PIANO DI LAVORO.

4.1. La descrizione e la quantificazione dei costi di investimento saranno compiute con riferimento alle opere previste dall'intervento proposto e dovranno discendere dai relativi computi metrici estimativi. Per gli studi, indagini, analisi, la descrizione e la quantificazione dei costi del progetto saranno compiute dettagliando le varie attività previste e dovranno discendere dai relativi prezzi di mercato.

4.2. Descrizione e quantificazione dettagliata dei vari costi di esercizio.

4.3. Elencare i lavori e/o le attività del progetto sia nella fase iniziale che in quella di esercizio, secondo la loro successione temporale.

4.4. L'esposizione del piano delle spese e delle fonti di finanziamento dovrà contenere precise indicazioni sulla natura e sulla durata delle risorse finanziarie da utilizzare sia nella fase iniziale che nella fase di esercizio del progetto.

V - *Parte quinta:* EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI.

In questa sezione potranno essere riportati tutti gli ulteriori elementi ritenuti utili dal proponente ad illustrare la propria iniziativa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988, di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è così formulato: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge n. 690/1976 ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 544/1976 concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

— La legge n. 650/1979 reca: «Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento».

— La legge n. 62/1982 ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 801/1981, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

— La legge n. 18/1984 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983».

— La legge n. 381/1984 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale».

— Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 667/1985, convertito nella legge n. 7/1986 (Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonché quelle previste dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'art. 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonché a quella di cui al comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'art. 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319».

— Il comma 36 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'art. 10 del citato D.L. n. 667 del 1985».

— La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il D.L. n. 227/1989 reca: «Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti». Il comma 1 dell'art. 2 del suddetto decreto stabilisce che: «Le regioni di cui all'art. 1 propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 km a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 2 mg per litro di acqua reflua».

Note all'art. 2:

— Per la legge n. 7/1986 vedasi le note alle premesse.

— L'art. 1 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è così formulato:

«Art. 1. — La presente legge ha per oggetto:

a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo;

b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;

c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotti, fognature e depurazione;

d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;

e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Restano salve le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni».

Nota all'art. 3:

L'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) così recita: «7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei Comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia».

89G0313

ORDINANZA 18 agosto 1989.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 11 agosto 1989 recante interventi urgenti anti-mucillagini lungo la costa adriatica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la propria ordinanza in data 11 agosto 1989 recante interventi urgenti anti-mucillagini lungo la costa adriatica;

Visto che in data 17 agosto 1989 il c. ammiraglio dott. Sergio D'Agostino ha messo a disposizione l'incarico conferito dal Ministro dell'ambiente con la summenzionata ordinanza;

Vista al propria ordinanza in data 11 agosto 1989 recante interventi sperimentali per il contenimento e la mitigazione degli effetti delle mucillagini;

Rilevata l'inderogabile necessità di assicurare, fra l'altro, la più stretta integrazione e il più efficace coordinamento fra le attività oggetto delle due summenzionate ordinanze;

Dispone:

Art. 1.

Il c.a. dott. Sergio D'Agostino è sostituito con effetto immediato dal dott. Paolo Arata quale responsabile della promozione e coordinamento di ogni iniziativa diretta ad attuare gli interventi urgenti anti-mucillagini di cui alla ordinanza del Ministro dell'ambiente in data 11 agosto 1989 (prot. 18375).

Art. 2.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, resta valida ogni altra disposizione recata dall'ordinanza del Ministro dell'ambiente in data 11 agosto 1989 concernente interventi urgenti anti-mucillagini lungo la costa adriatica.

Art. 3.

Nell'espletamento del suo incarico il dott. Paolo Arata acquisirà quanto finora posto in essere dal c.a. dottor Sergio D'Agostino.

La presente ordinanza, che è immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: RUFFOLO

89A3801

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 19 luglio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 14 aprile 1989 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona comprendente le colline Monteleoni, il convento della Nave e il convento di Batignano, in comune di Roccastrada.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989, inerente la dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona comprendente le colline Monteleoni, convento della Nave, convento di Batignano, nel comune di Roccastrada;

Considerato che nel sopracitato decreto ministeriale, a pag. 32 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, colonna 2, rigo 45 per mero errore materiale è stato scritto: «di presentare alla competente soprintendenza» invece di «di presentare alla competente regione»;

Decreta:

Il sopracitato decreto ministeriale 14 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989, è così rettificato: a pag. 32 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, colonna 2, rigo 45 le parole «di presentare alla competente soprintendenza» sono sostituite dalle parole «di presentare alla competente regione».

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A3700

DECRETO 19 luglio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 14 aprile 1989 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema montuoso al limite della laguna di Orbetello, da località Sette Finestre a località Parrina.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico il sistema montuoso al limite della laguna di Orbetello da località Sette Finestre a località Parrina;

Considerato che nel testo del sopracitato decreto ministeriale, a pag. 31 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, colonna 1, rigo 8 è stato scritto per mero errore materiale: «di presentare alla competente soprintendenza» invece di «presentare alla competente regione»;

Decreta:

Il sopracitato decreto ministeriale 14 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989, è così rettificato: a pag. 31 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, colonna 1, rigo 8, le parole «di presentare alla competente soprintendenza» sono sostituite dalle parole «di presentare alla competente regione».

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A3701

DECRETO 19 luglio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 14 aprile 1989 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico di Pordenone.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona del centro storico di Pordenone.

Considerato che nel testo del sopracitato decreto ministeriale, a pag. 30 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, colonna 1, rigo 12 è stato scritto per mero errore materiale: «di presentare alla competente soprintendenza» invece di «di presentare alla competente regione»;

Decreta:

Il sopracitato decreto ministeriale 14 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989, è così rettificato: a pag. 30 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla colonna 1, rigo 12, le parole «di presentare alla competente soprintendenza» sono sostituite dalle parole «di presentare alla competente regione».

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia provvederà che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A3702

DECRETO 19 luglio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 14 aprile 1989 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per le rogge di Udine e Palma, nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine e Bicinicco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989, con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico per le rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine e Bicinicco;

Considerato che nel testo del sopracitato decreto ministeriale, a pag. 32 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, colonna 1, rigo 12 per mero errore materiale è stato scritto: «di presentare alla competente soprintendenza» invece di «di presentare alla competente regione»;

Decreta:

Il sopracitato decreto ministeriale 14 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989, è così rettificato: a pag. 32 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla colonna 1, rigo 12, le parole «di presentare alla competente soprintendenza» sono sostituite dalle parole «di presentare alla competente regione».

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia provvederà che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A3703

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° agosto 1989.

Sostituzione dei modelli relativi alle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 822/87, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visti i regolamenti CEE n. 2392/86 e n. 649/87 concernenti rispettivamente l'istituzione dello schedario viticolo comunitario e le modalità di applicazione dello stesso;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 1986, con il quale sono stati stabiliti il termine e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolarne la compilazione nonché di avere informazioni più rispondenti alle esigenze conoscitive comunitarie e nazionali, apportare — pur rimanendo inalterati l'impostazione grafica e i criteri fondamentali di utilizzo — alcune modifiche ai modelli annessi al decreto ministeriale 19 ottobre 1987;

Decreta:

Articolo unico

I modelli predisposti per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli allegati al decreto ministeriale 19 ottobre 1987 sono sostituiti, a decorrere dalla campagna vitivinicola 1989-90, dai modelli annessi al presente decreto.

I soggetti obbligati alla presentazione degli anzidetti modelli dovranno attenersi alle «avvertenze generali» e alle «istruzioni» allegate al presente decreto.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale dell'8 agosto 1986.

Il decreto ministeriale 19 ottobre 1987 citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1989

Il Ministro: MANNINO

AVVERTENZE GENERALI

MODELLO 1 – Il modello 1 è destinato ai soggetti obbligati alla presentazione della sola dichiarazione di raccolta delle uve prodotte nella campagna in corso, ivi comprese quelle eventualmente destinate ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione.

Soggetti obbligati

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve e che cedono ad altri tutta la loro produzione (sotto forma di uva e/o mosti e/o vini nuovi ancora in fermentazione) *prima dell'8 dicembre*.

Nel caso in cui a tale data detengano tutto o parte dei prodotti sopraindicati, le persone stesse sono tenute alla presentazione del Modello 2 (compilando i quadri A e B).

Soggetti esonerati

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata *direttamente in succo di uva*.

Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione di raccolta i produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma.

MODELLO 2 – Il modello 2 è destinato ai soggetti obbligati alla presentazione sia della dichiarazione di raccolta delle uve (quadro A) e sia della dichiarazione di produzione vitivinicola (quadro B) o della sola dichiarazione di produzione vitivinicola (quadro B).

Soggetti obbligati

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della campagna in corso:

– hanno prodotto vino, e/o

– detengono, alla data dell'8 dicembre, prodotti diversi dal vino,

presentano ogni anno alle autorità competenti la dichiarazione di produzione.

Soggetti esonerati

Sono dispensati dalla dichiarazione di raccolta (quadro A) e di produzione (quadro B) le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone le cui aziende comprendono meno *di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà* neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma, e che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità del loro raccolto di uve.

Sono altresì dispensati dalla dichiarazione di produzione (quadro B) le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone:

– la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo d'uva;

– nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Oggetto della dichiarazione

La dichiarazione riguarda, da un lato (quadro A) il quantitativo delle uve raccolte, ivi comprese quelle eventualmente destinate ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione; dall'altro (quadro B) la produzione relativa alla campagna in corso e in particolare il vino prodotto dall'inizio della campagna e fino all'8 dicembre di ciascun anno nonché i prodotti diversi dal vino detenuti alla stessa data.

Modalità di presentazione

Le dichiarazioni vanno compilate in 5 copie e presentate entro il 15 dicembre al Comune competente. Questi tratterrà una copia per se, ne restituirà una all'interessato con il proprio visto di ricevuta e provvederà a trasmettere le altre copie a:

– all'Ufficio provinciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio;

– all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi;

– al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste – Direzione Generale della Tutela Economica – e Div. XI – Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

I soggetti interessati alla sola presentazione della dichiarazione di raccolta (Mod. 1) dovranno consegnare la dichiarazione nel Comune nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa; se tali vigneti sono ubicati in diversi Comuni della stessa Provincia, ovvero se un unico vigneto ricade in più province, l'interessato deve presentare la dichiarazione nel Comune nel cui territorio la quantità di uva raccolta è prevalente; se invece i vigneti sono ubicati in Comuni di Province diverse, l'interessato deve presentare una dichiarazione in ciascuna Provincia e nell'ambito di ciascuna Provincia al Comune competente, secondo i criteri precedentemente esposti.

Le dichiarazioni di raccolta delle uve e/o di produzione del vino possono essere presentate anche prima dell'8 dicembre.

Qualora dopo la presentazione di esse, e, comunque, prima della data dell'8 dicembre si siano verificati eventi di significativa rilevanza rispetto al contenuto delle stesse, il dichiarante è tenuto a presentare una successiva dichiarazione integrativa non sostitutiva della precedente (ad es. per quanto riguarda il vino deve indicare soltanto i quantitativi prodotti dopo la prima dichiarazione) sempre che la presentazione avvenga entro la data del 15 dicembre. In tale ipotesi, il dichiarante dovrà indicare *sul modello che trattasi di "dichiarazione integrativa"*

La dichiarazione va presentata su modello di colore bianco se il quantitativo totale di vino e prodotti vinicoli dichiarati (totale della colonna a+b+c+d+e+f della sez. g)) è inferiore a 100 ettolitri; sul modello di colore verde se il quantitativo è superiore o uguale a 100 ettolitri.

I soggetti interessati alla compilazione del solo quadro B (mod. 2 produzione vitivinicola) dovranno presentare la dichiarazione al Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto a maggiore produzione.

Se gli impianti sono ubicati in Comuni di Province diverse, l'interessato deve presentare una dichiarazione in ciascuna Provincia e, nell'ambito di ciascuna Provincia, al Comune competente, secondo i criteri indicati in precedenza.

I soggetti interessati alla compilazione sia del quadro A (raccolta uve) che del quadro B (produzione vitivinicola) dovranno presentare la dichiarazione mod. 2 al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione, secondo quanto indicato nel punto precedente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA DELLE UVE E DI PRODUZIONE DEL VINO

MODELLO 1 — Dichiarazione di raccolta delle uve

Numero progressivo di protocollo: da non compilare in quanto è riservato al Ministero.

Sezione a) — Informazioni relative al dichiarante

In questa sezione devono essere indicate la ragione sociale e le generalità del dichiarante, la sede sociale o il domicilio, il numero di telefono e l'anno di inizio dell'attività.

Per le persone fisiche devono essere indicate anche la data ed il luogo di nascita.

Negli spazi riservati alla indicazione della partita IVA/codice fiscale, devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi della partita IVA oppure, per i soggetti che non sono titolari di partita IVA, il codice fiscale.

Qualora il dichiarante non sia un produttore singolo deve essere indicato il nome, il cognome ed il codice fiscale del rappresentante legale dell'azienda.

Il dichiarante, inoltre, deve indicare se nella campagna precedente ha presentato la dichiarazione di giacenza e la dichiarazione di raccolta e/o di produzione.

Per tali indicazioni barrare le apposite caselle.

Sezione b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione

Tali informazioni vengono richieste per la costituzione dello schedario viticolo comunitario a norma dei Regg. CEE n. 2392/86 del Consiglio e n. 649/87 della Commissione.

Si intende per vigneto un appezzamento di terreno coltivato a vite in coltura pura o consociata, in produzione o non ancora in produzione, destinato alla produzione di uva, di vino e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, anche nel caso che il vigneto interessi un appezzamento ricadente in una o più particelle catastali contigue all'interno dello stesso foglio.

Per ogni vigneto deve essere indicata la sua ubicazione riportando il codice ISTAT del Comune, l'eventuale sezione censuaria, il numero di foglio di mappa e il numero della/e particella/e catastale/i interessata/e; inoltre va indicata la sua superficie (ettari ed are). Barrare il quadratino relativo al sistema di conduzione (proprietà, comproprietà, affitto, mezzadria ed altre forme) del vigneto di cui sono stati riportati i dati catastali ed indicare, qualora il vigneto sia in comproprietà, la superficie di propria spettanza (ettari e are). Indicare se lo stesso è iscritto all'Albo dei vigneti DOC della Camera di Commercio (barrare le apposite caselle).

Qualora il numero dei vigneti relativi all'azienda sia superiore a tre unità utilizzare l'allegato b1) per compilare ulteriori sezioni b).

Sezione c) — Informazioni relative alla raccolta dell'uva

In questa sezione vanno indicate, per ciascuna categoria di vigneto, le quantità di uve raccolte (espresse in quintali di uva ed in hl. di vino feccioso), la superficie di origine nonché la relativa resa. Per "superficie di origine" si intende la superficie di vigneto effettiva nella quale sono state raccolte le uve in causa.

Il coefficiente da utilizzare per la conversione dei quintali di uva in ettolitri di vino è quello ottenuto dalla media delle normali rese in vino constatate nella stessa zona di produzione.

Per quanto riguarda la indicazione della superficie, nel caso di coltura secondaria, dovrà essere indicata soltanto quella effettivamente vitata.

La resa si ottiene dividendo la quantità totale di uva raccolta (espressa in hl. di vino feccioso) per la relativa superficie di origine.

Si fa presente che, per quanto riguarda le uve classificate a duplice attitudine (Regina e Regina dei Vigneti raccolte in provincia di Chieti e Moscato di Terracina raccolta in provincia di Latina), i quantitativi di uva ammessi alla produzione di vino da tavola (100 ql./ha per Chieti e 40 ql./ha per Latina) dovranno essere indicati nello spazio riservato ai vini da tavola mentre l'eventuale vino ottenuto dalle uve vinificate oltre i predetti limiti va indicato nello spazio riservato alle uve da mensa destinate alla vinificazione.

La resa del vino da tavola ottenuto da uve a duplice attitudine e quello del vino eventualmente dichiarato come proveniente da uve da mensa, dovranno essere uguali.

Nel caso in cui l'uva nei vigneti a duplice attitudine, oltre ad essere vinificata nei modi sopra ipotizzati, sia stata, anche in parte, destinata ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione, la resa relativa dovrà scaturire dal rapporto uva raccolta complessivamente/superficie d'origine. In questo specifico caso, l'uva da prendere in considerazione sarà quella che ha dato luogo al vino da tavola più quella che ha dato luogo al vino ottenuto da uve da mensa più quella destinata ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione.

Per le uve classificate unicamente come uve da mensa, che vengono in tutto o in parte vinificate, la relativa resa sarà determinata, anche in questo caso, dal rapporto tra quantità di uva complessivamente raccolta e superficie di origine.

Nella stessa sezione c) dovranno essere indicate, inoltre, le quantità di uve (espresse in hl. di vino feccioso) vinificate in proprio e/o conferite ad un organismo associativo o cedute a terzi per vinificazione oppure per utilizzazioni diverse dalla vinificazione (ad es. per uso allo stato fresco, per succhi di uva, per mosto concentrato o mosto concentrato rettificato, ecc.).

Sezione d) — Informazioni relative ai prodotti ceduti

Questa sezione deve essere compilata per ogni destinatario delle uve e/o dei mosti e/o dei vini nuovi ancora in fermentazione ottenuti da uve proprie del dichiarante.

Per intermediario non vinificatore si intende colui il quale acquista uve e/o mosti per poi cederli o direttamente come tali o sotto forma di altri prodotti a monte del vino (mosti parzialmente fermentati o vini nuovi ancora in fermentazione, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati) ad altri. Nel caso che i destinatari in causa siano in numero superiore al numero delle sezioni d) riportate nel modello, dovrà essere utilizzato l'allegato d1) per compilare le ulteriori sezioni d).

In tal caso, il dichiarante avrà cura di trascrivere su ogni allegato le generalità riportate nella sezione a), di apporre la firma autografa, e di allegare i modelli d1) utilizzati alla dichiarazione stessa.

Sezione e) — Informazioni relative all'azienda

Tali informazioni vengono richieste per la costituzione dello schedario viticolo comunitario a norma dei Regg. CEE n. 2392/86 del Consiglio e n. 649/87 della Commissione.

Barrare il quadratino relativo ad eventuali diritti, documentazioni, pratiche, aiuti e premi che riguardano la campagna precedente.

Per superficie viticola abbandonata deve intendersi l'insieme delle superfici vitate che non sono più sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile.

MODELLO 2 — Dichiarazione vitivinicola

Numero progressivo di protocollo: da non compilare in quanto riservato al Ministero.

Numero posizione: deve essere indicato il numero di posizione del registro di carico e scarico assegnato alla ditta dall'Ufficio Repressione Frodi.

Sezione a) — Informazioni relative al dichiarante

Deve essere compilata da tutti i soggetti obbligati alla presentazione del Modello 2. Sono obbligati, pertanto, anche i produttori tenuti alla sola compilazione del QUADRO B (dichiarazione vitivinicola).

Per la compilazione di tale sezione valgono le istruzioni impartite per la stessa sezione del Modello 1.

Sezione b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione

Tale sezione è riportata nell'allegato b1).

Il numero di sezione b) compilate da indicare è la somma di tutte le sezioni b) compilate negli allegati b1) utilizzati.

Per la compilazione della sezione si rimanda a quanto specificato per la sezione b) del Modello 1.

Sezione c) e d) — Anche per queste sezioni valgono le stesse regole dettate per le corrispondenti sezioni del Modello 1.

Nella compilazione della sezione c) i dichiaranti dovranno inoltre verificare che la sommatoria dei dati riportati nelle colonne 2 e 3, corrisponda esattamente alla sommatoria dei dati forniti nelle diverse sezioni d).

Sezione e) — Informazioni relative all'azienda

Per la compilazione della sezione si rimanda a quanto specificato per la sezione e) del Modello 1.

Dichiarazione di produzione vitivinicola

(Quadro B)

Il quadro B è destinato a raccogliere i dati relativi:

— ai prodotti utilizzati;

— al vino ottenuto dall'inizio della campagna e fino alla data dell'8 dicembre della stessa;
— ai prodotti a monte del vino della campagna in corso (mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, vini atti, uve ancora da destinare alla vinificazione, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati) detenuti alla data dell'8 dicembre. I dati riportati nel quadro B devono essere espressi in ettolitri di vino feccioso esclusi i mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati i quali, invece, devono essere espressi in ettolitri di mosto e nel relativo peso (quintali e chilogrammi).

Si precisa che, per i mosti concentrati detenuti ed i mosti concentrati rettificati detenuti, le quantità vanno indicate indipendentemente dall'anno di produzione degli stessi.

Il quadro B è composto dalle sezioni e1), f), g).

Sezione e1) — **Informazioni relative alla località in cui sono detenuti i prodotti oggetto della dichiarazione**

Qualora le località in cui sono detenuti i prodotti siano superiori a sei, dovrà essere compilato un elenco aggiuntivo da allegare alla dichiarazione.

In tal caso il dichiarante avrà cura di trascrivere su ogni foglio aggiuntivo le generalità riportate nella precedente sezione a).

Sezione f) — **Informazioni relative al dichiarante**

In questa sezione devono essere fornite notizie in ordine:
— alla capacità complessiva dei vasi vinari dell'azienda espressa in hl.;
— alla capacità lavorativa annua, espressa in ql. di uva;
— alla quantità di uva lavorata nella campagna espressa in ql.

Inoltre, nella stessa sezione dovrà essere indicato:
— per le **organizzazioni associative**:
  — il tipo di organizzazione (barrando la relativa casella);
  — il numero di soci iscritti;
  — il numero di soci conferenti;
  — il numero di fornitori non soci.
— per **"gli altri produttori"**:
  — la categoria di appartenenza del dichiarante.

Sezione g) — **Informazioni relative al vino ottenuto ed ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data dell'8 dicembre**

Questa sezione è la più importante poiché in essa sono sintetizzate tutte le notizie da utilizzare ai fini della gestione del settore. Deve essere, quindi, posta particolare attenzione affinchè ogni dato richiesto sia collocato nello spazio appropriato.

Nella parte sinistra del prospetto devono essere forniti i dati relativi ai "prodotti utilizzati" per ottenere:
— il vino (colonna a);
— i prodotti diversi dal vino (colonne b), c), d), e), f)).

È da tener presente che per "prodotti utilizzati" si intendono solo quelli della campagna in corso con esclusione, quindi, di quelli già inclusi nella dichiarazione di produzione delle campagne precedenti (es. mosti muti).

Nella colonna contraddistinta con la lettera a) dovrà essere indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto all'inizio della campagna fino alla data dell'8 dicembre anche se lo stesso, nel frattempo, è stato, in tutto o in parte, consumato o ceduto.

Naturalmente anche per quanto concerne il "vino ottenuto" va escluso quello proveniente da prodotti ottenuti nelle campagne precedenti fatta eccezione dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati.

Per quanto attiene questa sezione si ritiene altresì utile fornire le seguenti precisazioni:
— in casi particolari le informazioni in essa contenute possono essere diverse da quelle contenute nella sezione c) a causa degli eventuali superi della produzione di uva proveniente da vigneti DOC e DOCG;
— nell'indicare i "prodotti" diversi dal vino ceduti non si deve tener conto dei prodotti indicati nelle sezioni d) e ottenuti da uve proprie;
— la somma dei totali delle prime tre colonne riguardanti i prodotti utilizzati (uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione) deve coincidere con la somma del dato iscritto nel riquadro in fondo alla colonna (a+b+c+d+e+f) più quello indicato nel riquadro "Prodotti ceduti diversi dal vino", tranne nel caso in cui il dichiarante abbia prodotto "mosti concentrati" e/o "mosti concentrati rettificati".

Particolare attenzione deve essere posta altresì alla indicazione della superficie di origine dalla quale, poi, tramite il rapporto produzione superficie, dovrà scaturire la resa per ettaro.

La superficie di origine deve essere sempre indicata e qualora non sia direttamente nota dovrà essere ricavata mediante il rapporto produzione/resa.

Si ribadisce che l'indicazione della resa/ettaro è obbligatoria e deve essere indicata per ognuna delle categorie di prodotto, vale a dire: una per il vino da tavola, una per i vini DOC e DOCG e una per i vini da uve da mensa. Qualora tra i vini da tavola prodotti vi siano anche i vini da tavola con indicazione geografica, la resa dovrà essere unica.

I quantitativi dei prodotti a monte del vino da dichiarare sono quelli detenuti alla mezzanotte dell'8 dicembre e vanno espressi in ettolitri di vino feccioso.

Qualora l'uso di metodologie di vinificazione avanzate consentano di ottenere subito il vino sfecciato, il volume da dichiarare sarà quello del vino sfecciato realmente ottenuto aumentato del volume delle fecce cui lo stesso ha dato origine.

I volumi di vino ottenuti da uve che non raggiungono la gradazione minima naturale prevista per dare vino da tavola come pure i vini che non hanno le prescritte caratteristiche analitiche, debbono essere indicati — in assenza di apposito spazio — in calce al modello.

Nella terza facciata del modello 2 è riportato il registro di carico e scarico. Esso può essere utilizzato unicamente dai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione, a condizione che non procedano al taglio di vini, alla elaborazione di vini spumanti, frizzanti, liquorosi, aromatizzati nonchè alla produzione di mosti.

Gli aventi titolo avranno cura di compilare il registro di carico e scarico in tutte le cinque copie, indicando i dati relativi alla **giacenza** dichiarata alla data del 31 agosto e la **produzione vino e prodotti vinicoli** come risulta nella Sezione g) del Mod. 2, alla data dell'8 dicembre.

Si ricorda che è esclusa la possibilità di ricorrere all'uso di "intercalari" in quanto il loro impiego non è più consentito.

I viticoltori che effettuano un numero di operazioni tali da non poter essere contabilizzate sul foglio — registro riportato sulla 3ª facciata del modello 2 — devono munirsi di un normale registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi competenti per territorio.

"Modulo fornitori e soci conferenti".

Questo modulo è inserito unicamente nel modello 2.

Esso deve essere compilato dal dichiarante relativamente ad ogni fornitura di prodotto che ha dato origine ai prodotti oggetto della dichiarazione di produzione (quadro B) utilizzando, se necessario, altri "moduli fornitori".

Numero progressivo di protocollo

MOD. 1

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

CAMPAGNA 19 /19

SEZIONE a) — Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Estremi di nascita del dichiarante se produttore singolo (giorno, mese, anno, Comune)	Prov	Sesso M F	N. di telefono (pref., numero)	Anno di inizio attività 19

Sede sociale o domicilio	Via	N. civico	Comune	PR.	CAP

Dati relativi al rappresentante legale (da indicare se il dichiarante non è produttore singolo)

Cognome	Nome	Codice fiscale

Indicare se la dichiarazione di raccolta e/o produzione della campagna precedente è stata presentata SI ☐ NO ☐

Indicare se la dichiarazione di giacenza al 31 agosto della campagna precedente è stata presentata SI ☐ NO ☐

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione (per lo schedario viticolo)

Compilare la SEZIONE posta in quarta pagina del presente modello

SEZIONE c) — Informazioni relative alla raccolta dell'uva

Categorie dei vigneti per	Superficie di origine in produzione		Quantità di uva raccolta				RESA MEDIA in hl x ettaro
			in quintali		in hl di vino feccioso		
	Ettari	Are	Nera	Bianca	Rosso	Bianco	
Vini da tavola non ad indicazione geografica							
Vini da tavola ad indicazione geografica							
Vini doc e docg							
Uve da mensa destinate alla vinificazione							
TOTALE							

SEZIONE d) — Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti

numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐ Vinificatore singolo ☐ Organismo associativo vinificatore ☐ Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

	Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vino nuovo ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)										

Mosti concentrati (in hl. di mosto): Ettolitri Litri

Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto): Ettolitri Litri

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT		COMUNE	Data ricezione	Num. dichiarazione
PR	COM			

TIMBRO

L'incaricato alla ricezione

SEZIONE d) – Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti

numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

	Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)										

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

SEZIONE d) – Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti

numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

	Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)										

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

SEZIONE d) – Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti

numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti			Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)											

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

N° SEZ. d) COMPILATE

SEZIONE e) – Informazioni relative all'azienda (per lo schedario viticolo)

Diritti esercitati o documentazione presentata nella campagna precedente	2 Pratiche enologiche effettuate nella campagna precedente	3 Aiuti e premi (comunitari e nazionali) percepiti nella campagna precedente per:
1 Diritti di reimpianto e/o di nuovo impianto non ancora utilizzati: vino DOC	1 Aumento del titolo alcolometrico (arricchimento)	**Misure strutturali**
2 Diritti di reimpianto e/o di nuovo impianto non ancora utilizzati: altri vini	2 Acidificazione	1 Ristrutturazione
3 Domanda di nuovi impianti	3 Disacidificazione	2 Riconversione e abbandono
4 Dichiarazione di avvenuta estirpazione	4 Dolcificazione	3 Altre
5 Dichiarazione di avvenuto reimpianto	5 Altre	**Misure di mercato**
6 Dichiarazioni di nuovo impianto		4 Magazzinaggio
		5 Arricchimento
		6 Ricollocamento
Superficie viticola abbandonata — Ettari / Are		7 Distillazione
		8 Altre

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione (*) (per lo schedario viticolo)

INFORMAZIONI CATASTALI N. progressivo ☐

Cod. ISTAT	Riferimenti catastali di ciascun vigneto in produzione							
Pr. Comune	Sez.	Foglio	Particelle					
Anno di impianto								

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE

Superficie del vigneto	di cui di propria spettanza (da indicare solo in caso di comproprietà)		Indicare se il vigneto è iscritto all'Albo dei vigneti DOC della Camera di Commercio
Ettari Are	Ettari Are	1 in proprietà 2 in comproprietà 3 in affitto 4 a mezzadria o altre forme	SI ☐ NO ☐

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione (*) (per lo schedario viticolo)

INFORMAZIONI CATASTALI N. progressivo ☐

Cod. ISTAT	Riferimenti catastali di ciascun vigneto in produzione							
Pr. Comune	Sez.	Foglio	Particelle					
Anno di impianto								

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE

Superficie del vigneto	di cui di propria spettanza (da indicare solo in caso di comproprietà)		Indicare se il vigneto è iscritto all'Albo dei vigneti DOC della Camera di Commercio
Ettari Are	Ettari Are	1 in proprietà 2 in comproprietà 3 in affitto 4 a mezzadria o altre forme	SI ☐ NO ☐

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione (*) (per lo schedario viticolo)

INFORMAZIONI CATASTALI N. progressivo ☐

Cod. ISTAT	Riferimenti catastali di ciascun vigneto in produzione							
Pr. Comune	Sez.	Foglio	Particelle					
Anno di impianto								

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE

Superficie del vigneto	di cui di propria spettanza (da indicare solo in caso di comproprietà)		Indicare se il vigneto è iscritto all'Albo dei vigneti DOC della Camera di Commercio
Ettari Are	Ettari Are	1 in proprietà 2 in comproprietà 3 in affitto 4 a mezzadria o altre forme	SI ☐ NO ☐

(*) Si intende per vigneto un appezzamento di terreno coltivato a vite in coltura pura o consociata, in produzione o non ancora in produzione, destinato alla produzione di uve, di vino e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, anche nel caso che il vigneto interessi un appezzamento ricadente in una o più particelle catastali contigue all'interno dello stesso foglio.

DATA ____________ ______ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________

Numero progressivo di protocollo

DICHIARAZIONE VITIVINICOLA

MOD. 2

CAMPAGNA 19 |_|_| /19 |_|_|

Modello per produzione superiore o uguale a 100 ettolitri

NUMERO POSIZIONE (assegnato da Ufficio Repressione Frodi) Numero Prov

SEZIONE a) — Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Estremi di nascita del dichiarante se produttore singolo: giorno, mese, anno, Comune	Prov.	Sesso M F	N. di telefono pref. numero	Anno di inizio attività 19

Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	PR.	CAP

Dati relativi al rappresentante legale (da indicare se il dichiarante non è produttore singolo)

Cognome	Nome	Codice fiscale

Indicare se la dichiarazione di raccolta e/o produzione della campagna precedente è stata presentata	SI [ ] NO [ ]	Indicare se la dichiarazione di giacenza al 31 agosto della campagna precedente è stata presentata	SI [ ] NO [ ]

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

QUADRO A

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione (per lo schedario viticolo)

Compilare l'allegato b1) N° SEZ. b) COMPILATE |_|_|_|

SEZIONE c) — Informazioni relative alla raccolta dell'uva

Categorie dei vigneti per	Superficie di origine in produzione		Quantità di uva raccolta				RESA MEDIA in hl x ettaro
			in quintali		in hl di vino feccioso		
	Ettari	Are	Nera	Bianca	Rosso	Bianco	
Vini da tavola non ad indicazione geografica							
Vini da tavola ad indicazione geografica							
Vini doc e docg							
Uve da mensa destinate alla vinificazione							
TOTALE							

Categoria dei vigneti per	Quantità di uva destinata dal dichiarante a (in hl. di vino feccioso)				
	(1) Vinificazione		(2) Cessione o conferimento		(3) Altre utilizzazioni
	Rossi	Bianchi	Rossi	Bianchi	
Vini da tavola non ad indicazione geografica					
Vini da tavola ad indicazione geografica					
Vini doc e docg					
Uve da mensa destinate alla vinificazione					
TOTALE					

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT	COMUNE	Data ricezione	Num. dichiarazione
PR COM			

TIMBRO

L'incaricato alla ricezione

SEZIONE d) – Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti

numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti			Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)											

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

N° SEZ. d) COMPILATE

SEZIONE e) – Informazioni relative all'azienda (per lo schedario viticolo)

1 Diritti esercitati o documentazione presentata nella campagna precedente	2 Pratiche enologiche effettuate nella campagna precedente	3 Aiuti e premi (comunitari e nazionali) percepiti nella campagna precedente per:
[1] Diritti di reimpianto e/o di nuovo impianto non ancora utilizzati: vino DOC	[1] Aumento del titolo alcolometrico (arricchimento)	**Misure strutturali**
[2] Diritti di reimpianto e/o di nuovo impianto non ancora utilizzati: altri vini	[2] Acidificazione	[1] Ristrutturazione
[3] Domanda di nuovi impianti	[3] Disacidificazione	[2] Riconversione e abbandono
[4] Dichiarazione di avvenuta estirpazione	[4] Dolcificazione	[3] Altre
[5] Dichiarazione di avvenuto reimpianto	[5] Altre	***Misure di mercato***
[6] Dichiarazioni di nuovo impianto		[4]. Magazzinaggio
		[5] Arricchimento
		[6] Ricollocamento
Superficie viticola abbandonata (Ettari / Are)		[7] Distillazione
		[8] Altre

GIACENZE AL 31 AGOSTO 198..

Vino - hl. ....

Mosto - hl. ....

PRODUZIONE ANNO 198...

Uva prodotta - qli ....

Vino ottenuto - hl. ....

Modello V.A.............. ....

N. di serie ....

Dal N.......... .... Al N............ ....

.... li' ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ... .

N. di serie ....

Dal N........ .. .. Al N... ....

. ... li' .. ..

(Timbro)

Firma

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO (Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22/5/1975)

N.	Data	Bolletta di accomp. c Documenti giustific.		Uve (q.li)		Sottoprodotti (q.li) (Vinacce Feccia ecc.)		Mosto (hl.)		Vino da tavola (hl.)		Vino a denominaz. di origine controllata (hl.)		Vino da uve da mensa (hl.)	
ord.ne	operazione	Modello	N. di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

....
Firma del dichiarante

QUADRO B

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VITIVINICOLA

SEZIONE e1) — Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti oggetto della presente dichiarazione

	Via e numero civico	Comune	PR	CAP		Via e numero civico	Comune	PR	CAP
1					4				
2					5				
3					6				

SEZIONE f) — Informazioni relative al dichiarante

Capacità vasi vinari in hl.
- in affitto ☐
- in proprietà ☐

Capacità lavorativa annua in ql./uva ☐

Uva lavorata in ql. ☐

Parte riservata alle ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

- Cantina sociale ☐
- Altra associazione Cooperativa ☐
- Numero soci iscritti ☐
- Numero soci conferenti ☐
- Numero altri fornitori ☐

Parte riservata agli altri produttori (singoli, S.p.A., S.n.c., etc.)

- Produttore di vino ottenuto solo da uve proprie ☐
- Produttore di vino ottenuto da uve proprie e uve e/o mosti acquistati ☐
- Produttore di vino ottenuto solo da uva e/o mosti acquistati ☐

SEZIONE g) — Informazioni relative al vino ottenuto ed ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data dell'8 dicembre espressi in hl di vino feccioso

Proventi da vigneti per		Prodotti utilizzati per la trasformazione (in hl. di vino feccioso): Uve		Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione		a) Vino ottenuto anche se non detenuto (in hl di vino feccioso)		Prodotti diversi dal vino feccioso detenuti (in hl. di vino feccioso): b) Mosti		c) Mosti parz. fermentati		d) Vini nuovi ancora in fermentazione		e) Vini atti		f) Uve		TOTALE (a+b+c+d+e+f)		Superficie di origine		Resa hl/ha
		Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettari	Are	
1 Vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi																							
	Bianchi																							
2 Vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi																							
	Bianchi																							
TOTALE (1 + 2)																								
3 Vino doc o docg	Rossi																							
	Bianchi																							
4 Vino da uve da mensa	Rossi																							
	Bianchi																							
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)																								

Prodotti diversi dal vino ceduti espressi in hl di vino feccioso	TOTALE Ettolitri	Litri

	Quintali	kg	Ettolitri	Litri
Mosti concentrati detenuti				
Mosti concentrati rettificati detenuti				

DATA ____________ FIRMA DEL DICHIARANTE ____________

Numero progressivo di protocollo

DICHIARAZIONE VITIVINICOLA

MOD. 2

CAMPAGNA 19 __ /19 __

Modello per produzione inferiore a 100 ettolitri

NUMERO POSIZIONE (assegnato da Ufficio Repressione Frodi) Numero Prov.

SEZIONE a) — Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Estremi di nascita del dichiarante se produttore singolo (giorno, mese, anno, Comune)	Prov.	Sesso M F	N. di telefono (pref. numero)	Anno di inizio attività
		☐ ☐		19

Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	PR.	CAP

Dati relativi al rappresentante legale (da indicare se il dichiarante non è produttore singolo)

Cognome	Nome	Codice fiscale

Indicare se la dichiarazione di raccolta e/o produzione della campagna precedente è stata presentata SI ☐ NO ☐

Indicare se la dichiarazione di giacenza al 31 agosto della campagna precedente è stata presentata SI ☐ NO ☐

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

QUADRO A

SEZIONE b) — Informazioni per lo schedario viticolo

Compilare l'allegato b1)

SEZIONE c) — Informazioni relative alla raccolta dell'uva

Categorie dei vigneti per	Superficie di origine in produzione		Quantità di uva raccolta				RESA MEDIA in hl x ettaro
			in quintali		in hl di vino feccioso		
	Ettari	Are	Nera	Bianca	Rosso	Bianco	
Vini da tavola non ad indicazione geografica							
Vini da tavola ad indicazione geografica							
Vini doc e docg							
Uve da mensa destinate alla vinificazione							
TOTALE							

Categoria dei vigneti per	Quantità di uva destinata dal dichiarante a (in hl. di vino feccioso)				
	(1) Vinificazione		(2) Cessione o conferimento		(3) Altre utilizzazioni
	Rossi	Bianchi	Rossi	Bianchi	
Vini da tavola non ad indicazione geografica					
Vini da tavola ad indicazione geografica					
Vini doc e docg					
Uve da mensa destinate alla vinificazione					
TOTALE					

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT (PR COM)	COMUNE	Data ricezione	Num. dichiarazione

TIMBRO

L'incaricato alla ricezione

SEZIONE d) – Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

	Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da távola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazióne geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)										

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

N° SEZ. d) COMPILATE

SEZIONE e) – Informazioni relative all'azienda (per lo schedario viticolo)

Diritti esercitati o documentazione presentata nella campagna precedente	2 Pratiche enologiche effettuate nella campagna precedente	3 Aiuti e premi (comunitari e nazionali) percepiti nella campagna precedente per:
[1] Diritti di reimpianto e/o di nuovo impianto non ancora utilizzati: vino DOC	[1] Aumento del titolo alcólometrico (arricchimento)	**Misure strutturali**
[2] Diritti di reimpianto e/o di nuovo impianto non ancora utilizzati: altri vini	[2] Acidificazione	[1] Ristrutturazione
[3] Domanda di nuovi impianti	[3] Disacidificazione	[2] Riconversione e abbandono
[4] Dichiarazione di avvenuta estirpazione	[4] Dolcificazione	[3] Altro
[5] Dichiarazione di avvenuto reimpianto	[5] Altre	**Misure di mercato**
[6] Dichiarazioni di nuovo impianto		[4] Magazzinaggio
		[5] Arricchimento
Superficie viticola abbandonata — Ettari / Are		[6] Ricollocamento
		[7] Distillazione
		[8] Altre

GIACENZE AL 31 AGOSTO 198..

Vino - hl. ....

Mosto - hl. ....

PRODUZIONE ANNO 198...

Uva prodotta qli ....

Vino ottenuto - hl. ....

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... li' ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... li' ....

(Timbro)

Firma

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO (Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art. 11 del D M 22/5/1975)

N. ordine	Data operazione	Bolletta di accomp. o Documenti giustific.		Uve (q.li)		Sottoprodotti (q.li) (Viracce Feccia ecc.)		Mosto (hl.)		Vino da tavola (hl.)		Vino a denominaz. di origine controllata (hl.)		Vino da uve da mensa (hl.)	
		Modello	N. di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

....

Firma del dichiarante

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VITIVINICOLA

QUADRO B

SEZIONE e1) — Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti oggetto della presente dichiarazione

	Via e numero civico	Comune	PR	CAP		Via e numero civico	Comune	PR	CAP
1					4				
2					5				
3					6				

SEZIONE f) — Informazioni relative al dichiarante

Capacità vasi vinari in hl.

in affitto

in proprietà

Capacità lavorativa annua in ql./uva

Uva lavorata in ql.

Parte riservata alle ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

Cantina sociale ☐

Altra associazione Cooperativa ☐

Numero soci iscritti

Numero soci conferenti

Numero altri fornitori

Parte riservata agli altri produttori (singoli, S.p.A., S.n.c., etc.)

Produttore di vino ottenuto solo da uve proprie ☐

Produttore di vino ottenuto da uve proprie e uve e/o mosti acquistati ☐

Produttore di vino ottenuto solo da uva e/o mosti acquistati ☐

SEZIONE g) — Informazioni relative al vino ottenuto ed ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data dell'8 dicembre espressi in hl di vino feccioso

Proventi da vigneti per		Prodotti utilizzati per la trasformazione (in hl. di vino feccioso)						a) Vino ottenuto anche se non detenuto (in hl di vino feccioso)		Prodotti diversi dal vino feccioso detenuti (in h. di vino feccioso)												TOTALE (a+b+c+d+e+f)		Superficie di origine		Resa hl/ha
		Uve		Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione				b) Mosti		c) Mosti parz. fermentati		d) Vini nuovi ancora in fermentazione		e) Vini atti		f) Uve								
		Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri			Ettolitri	Litri	Ettari	Are	
1 Vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi																									
	Bianchi																									
2 Vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi																									
	Bianchi																									
TOTALE (1 + 2)																										
3 Vino doc o docg	Rossi																									
	Bianchi																									
4 Vino da uve da mensa	Rossi																									
	Bianchi																									
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)																										

Prodotti diversi dal vino ceduti espressi in hl di vino feccioso	TOTALE Ettolitri	Litri

	Quintali	kg	Ettolitri	Litri
Mosti concentrati detenuti				
Mosti concentrati rettificati detenuti				

DATA ____________ FIRMA DEL DICHIARANTE ____________

MODULO "FORNITORI E SOCI CONFERENTI" DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VITIVINICOLA

Ragione sociale o Cognome e Nome del dichiarante	Partita IVA o codice fiscale

Ragione sociale o Cognome del fornitore o conferente	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	PR	CAP

Fornitore ☐	Socio conferente in parte ☐	Socio conferente in toto ☐	N. progressivo di sezione

Provenienza dei prodotti acquistati o acquisiti per conferimento Via	Comune	PR

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Sup. di origine		Uve (in hl di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
		Ettari	Are	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1) Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
2) Per vino ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
3) Per vino doc e docg	Rossi											
	Bianchi											
4) Per vino da uve da mensa	Rossi											
	Bianchi											
TOTALE												

Mosti concentrati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri

Ragione sociale o Cognome del fornitore o conferente	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	PR	CAP

Fornitore ☐	Socio conferente in parte ☐	Socio conferente in toto ☐	N. progressivo di sezione

Provenienza dei prodotti acquistati o acquisiti per conferimento Via	Comune	PR

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Sup. di origine		Uve (in hl. di vino feccioso)		Mosti (in hl di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
		Ettari	Are	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1) Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
2) Per vino ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
3) Per vino doc e docg	Rossi											
	Bianchi											
4) Per vino da uve da mensa	Rossi											
	Bianchi											
TOTALE												

Mosti concentrati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl di mosto)	Ettolitri	Litri

ALLEGATO b1)

Ragione sociale o Cognome e Nome del dichiarante — Partita IVA o codice fiscale

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione (*) (per lo schedario viticolo)

INFORMAZIONI CATASTALI — N. progressivo

Cod. ISTAT	Riferimenti catastali di ciascun vigneto in produzione		
Pr. Comune	Sez.	Foglio	Particelle
Anno di impianto			

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE

Superficie del vigneto (Ettari, Are)	di cui di propria spettanza (da indicare solo in caso di comproprietà) (Ettari, Are)		Indicare se il vigneto è iscritto all'Albo dei vigneti DOC della Camera di Commercio
		1 in proprietà 2 in comproprietà 3 in affitto 4 a mezzadria o altre forme	SI ☐ NO ☐

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione (*) (per lo schedario viticolo)

INFORMAZIONI CATASTALI — N. progressivo

Cod. ISTAT	Riferimenti catastali di ciascun vigneto in produzione		
Pr. Comune	Sez.	Foglio	Particelle
Anno di impianto			

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE

Superficie del vigneto (Ettari, Are)	di cui di propria spettanza (da indicare solo in caso di comproprietà) (Ettari, Are)		Indicare se il vigneto è iscritto all'Albo dei vigneti DOC della Camera di Commercio
		1 in proprietà 2 in comproprietà 3 in affitto 4 a mezzadria o altre forme	SI ☐ NO ☐

SEZIONE b) — Informazioni relative a ciascun vigneto in produzione (*) (per lo schedario viticolo)

INFORMAZIONI CATASTALI — N. progressivo

Cod. ISTAT	Riferimenti catastali di ciascun vigneto in produzione		
Pr. Comune	Sez.	Foglio	Particelle
Anno di impianto			

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE

Superficie del vigneto (Ettari, Are)	di cui di propria spettanza (da indicare solo in caso di comproprietà) (Ettari, Are)		Indicare se il vigneto è iscritto all'Albo dei vigneti DOC della Camera di Commercio
		1 in proprietà 2 in comproprietà 3 in affitto 4 a mezzadria o altre forme	SI ☐ NO ☐

(*) Si intende per vigneto un appezzamento di terreno coltivato a vite in coltura pura o consociata, in produzione o non ancora in produzione, destinato alla produzione di uve, di vino e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, anche nel caso che il vigneto interessi un appezzamento ricadente in una o più particelle catastali contigue all'interno dello stesso foglio.

DATA ________ FIRMA DEL DICHIARANTE ________ N° SEZ. b) COMPILATE

ALLEGATO d1)

Ragione sociale o Cognome e Nome del dichiarante	Partita IVA o codice fiscale

SEZIONE d) – Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti

numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

	Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Uve (in hl di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)										

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

SEZIONE d) – Informazioni relative all'uva e agli altri prodotti ceduti

numero progressivo di sezione

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

	Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Uve (in hl di vino feccioso)		Mosti (in hl. di vino feccioso)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino feccioso)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)										

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

DATA .... FIRMA DEL DICHIARANTE ....

89A3699

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 3 agosto 1989 è stato conferito al Corpo degli agenti di custodia il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

89A3705

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Cuneo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1989, registro n. 6, foglio n. 37, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il collegio dei geometri della provincia di Cuneo è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Cuneo, via Bartolomeo Bruni n. 11, per l'ampliamento della sede del collegio medesimo.

89A3707

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo alla pubblicazione dei decreti ministeriali concernenti l'organizzazione delle questure e degli uffici di polizia stradale, di frontiera, ferroviaria e postale.

Si comunica che in data 20 maggio 1989 sono stati pubblicati nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale gennaio-dicembre 1988 i decreti ministeriali 16 marzo 1989, concernenti l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi degli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

89A3706

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 2 agosto 1989, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 11 febbraio 1959 alla società «Fideuram - Fiduciaria europeo-americana S.p.a.», in Roma, ora «Fideuram S.p.a.», in Roma, è stata revocata a seguito di rinuncia della società medesima.

Con decreto interministeriale 28 luglio 1989, il decreto interministeriale 18 maggio 1981 con il quale la società «SO.REV. - Società di revisione contabile e amministrativa S.r.l.», in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla forma giuridica, all'estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, alla denominazione variata in «SO.REV. - Società fiduciaria e di revisione contabile e amministrativa S.p.a.» nonché alla sede legale trasferita da Roma a Milano.

89A3709

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1969, n. 211, propone la modifica ed il riassetto per intero del discplinare di produzione secondo il testo cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Martina» o «Martina Franca» deve essere otteuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Verdeca 50-65%;
Bianco d'Alessano 35-50%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:
Fiano, Bombino, Malvasia Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» comprende gli interi territori dei comuni di: Martina Franca, Crispiano, Alberobello (compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel territorio di Alberobello) e parte del territorio comunale di Ceglie Massapico e Ostuni che resta delimitato da una linea di confine che da Specchia Tarantina, in agro di Martina segue la strada asfaltata che passando per la Masseria Fedele grande in agro di Ceglie, porta al centro abitato di questo ultimo comune e quindi costeggiando dalla parte occidentale e piegando sulla provinciale per Martina per circa 500 metri e ripiegando poi a destra per la circonvallazione del centro urbano di Ceglie, si immette sulla provinciale Ceglie-Cisternino, fino all'incontro del confine territoriale di Ostuni, passando per la casa della Padule, segue il confine territoriale Caglie Ostuni fino al km 6.

Da qui detta linea di confine continua seguendo la strada Caglie-Cisternino, sale verso il centro abitato di Cisternino per arrivare alla quota 243 in contrada Masseria Cavallerizza, piega poi ad est per m 400 e risale verso nord passando per la quote 253, 262, 264 e si immette sulla strada Ostuni-Cisternino fino al km 8, piega a destra passando per la quota 270 e arriva al confine comunale di Cisternino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» non deve essere superiore ai q 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% qualora la resa uva vino superi i limiti sopra riportati la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Puglia con proprio decreto, sentito le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni avvengano nell'intero territorio dei comuni anche se solanto in parte compesi nelle zone delimitate nei territori dei comuni di Locorotondo e Cisternino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiali caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Martina» o «Martina Franca» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verdolino o paglierino chiaro;
odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11,00;
acidità totale minima: al 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La preparazione del «Martina» o «Martina Franca» spumante deve avvenire nelle province di: Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 8.

Alla denominazione «Martina» o «Martina Franca» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

89A3736

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Conero».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 830, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Conero» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1967, n. 210, e successive modificazioni e integrazioni (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1977, n. 128, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1977) propone la modifica ed il riassetto per intero del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso Conero» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare

Art. 2.

Il vino «Rosso Conero» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano, prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese, purché in misura non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Rosso Conero» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario:

via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona-Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla Casa cantoniera del

km 318,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada Acquaviva - Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna); dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rosso Conero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso Conero» non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione «Rosso Conero» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3, possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi, e, comunque, all'interno della provincia di Ancona, a condizione che:

1) le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino «Rosso Conero».

2) le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti;

3) le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale;

4) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Rosso Conero» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11° vol.%; ed al vino «Rosso Conero» avente diritto alla menzione «Riserva» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi: 12,00 vol.%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

È raccomandata la pratica enologica detta «governo all'uso toscano» che deve essere effettuata entro il 31 dicembre.

Per tale pratica è consentito, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, che invece dell'uva sia impiegato mosto concentrato, purché preparato nella zona di cui al primo comma del presente articolo con uve aventi diritto alla denominazione «Rosso Conero»; oppure sia utilizzato mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

Il vino «Rosso Conero» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo di gradi: 11,5 vol.%;
acidità totale minima del: 6 per mille;
estratto secco netto minimo del: 22 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra riportati per l'acidità totale, e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Rosso Conero» può essere designato in etichetta con la menzione «Riserva», se deriva da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 5 e, sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo di 12,5 vol.% ed abbia superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 31 marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Rosso Conero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località mappali compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Rosso Conero» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è sempre obbligatoria per il tipo «Riserva».

89A3737

MINISTERO DEL TESORO

N. 150

Corso dei cambi del 4 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	1350,500	—	—	1350,500	—	—	—
Marco tedesco	—	—	—	720 —	—	—	720 —	—	—	—
Franco francese	—	—	—	212,530	—	—	212,580	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	2207,600	—	—	2208,050	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	638,150	—	—	638,150	—	—	—
Franco belga	—	—	—	34,365	—	—	34,365	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	11,461	—	—	11,462	—	—	—
Corona danese	—	—	—	185,130	—	—	185,140	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	1919,850	—	—	1919,800	—	—	—
Dracma greca	—	—	—	8,323	—	—	8,315	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	8,584	—	—	8,586	—	—	—
E.C.U.	—	—	—	1487,750	—	—	1487,450	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	1150,700	—	—	1151,300	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	9,787	—	—	9,787	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	836,120	—	—	835,590	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	102,227	—	—	102,205	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	195,910	—	—	195,910	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	210,650	—	—	210,800	—	—	—
Marco finlandese	—	—	—	318,520	—	—	318,950	—	—	—
Dollaro australiano	—	—	—	1036 —	—	—	1036,800	—	—	—

89M04089

N. 151

Corso dei cambi del 7 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	1376,250	—	—	1376,500	—	—	—
Marco tedesco	—	—	—	719,250	—	—	719,300	—	—	—
Franco francese	—	—	—	212,540	—	—	212,540	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	2207,750	—	—	2207,500	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	637,900	—	—	637,810	—	—	—
Franco belga	—	—	—	34,359	—	—	34,360	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	11,467	—	—	11,467	—	—	—
Corona danese	—	—	—	185,160	—	—	185,140	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	1920,900	—	—	1920,200	—	—	—
Dracma greca	—	—	—	8,330	—	—	8,328	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	8,594	—	—	8,595	—	—	—
E.C.U.	—	—	—	1488,400	—	—	1488,500	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	1169,700	—	—	1170,500	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	9,835	—	—	9,829	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	834,200	—	—	834,100	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	102,200	—	—	102,200	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	196,650	—	—	196,650	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	211,350	—	—	211,380	—	—	—
Marco finlandese	—	—	—	319,870	—	—	319,900	—	—	—
Dollaro australiano	—	—	—	1049,250	—	—	1049,650	—	—	—

89M07089

N. 152

Corso dei cambi dell'8 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	1365,400	—	—	1365,500	—	—	—
Marco tedesco	—	—	—	719,280	—	—	719,250	—	—	—
Franco francese	—	—	—	212,630	—	—	212,610	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	2214,700	—	—	2214,200	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	637,900	—	—	637,810	—	—	—
Franco belga	—	—	—	34,363	—	—	34,361	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	11,469	—	—	11,468	—	—	—
Corona danese	—	—	—	185,140	—	—	185,130	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	1921,800	—	—	1921,850	—	—	—
Dracma greca	—	—	—	8,329	—	—	8,329	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	8,592	—	—	8,597	—	—	—
E.C.U.	—	—	—	1489,100	—	—	1489 —	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	1164,600	—	—	1164,900	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	9,815	—	—	9,820	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	836,050	—	—	836,100	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	102,195	—	—	102,195	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	196,240	—	—	196,350	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	211 —	—	—	211,100	—	—	—
Marco finlandese	—	—	—	319.250	—	—	319,400	—	—	—
Dollaro australiano	—	—	—	1050 —	—	—	1050,400	—	—	—

89M08089

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 marzo 1992, al portatore

A norma del decreto ministeriale 7 marzo 1989 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1989, si rende noto che il 22 agosto 1989 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 marzo 1992.

89A3798

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5231/89 del 21 febbraio 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio e depositi di Prato la donazione consistente in L. 18.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5232/89 del 21 febbraio 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer la donazione consistente in varie apparecchiature per un valore di L. 2.483.400 da destinare all'istituto di anestesiologia e rianimazione.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5233/89 del 21 febbraio 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione consistente in L. 50.000.000 da destinare al museo di mineralogia e fitologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5234/89 del 21 febbraio 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Kontron Instruments la donazione consistente in vari strumenti scientifici per un valore di L. 16.310.000 da destinare all'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5238/89 del 20 marzo 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Paolo Graziosi la donazione consistente in copie di films didattico-scientifici per un valore di L. 3.000.000 da destinare al centro didattico-televisivo.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5339/89 del 20 marzo 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze la donazione consistente in L. 10.000.000 da destinare al dipartimento di storia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5420/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi Farmaceutici la donazione consistente in L. 4.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5421/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte di Boeringer Biochemia Robin S.p.a. la donazione consistente in L. 12.000.000 da destinare all'istituto di odonto-gnato-stomatologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5423/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Franca Cerrito la donazione consistente nell'emeroteca e dell'archivio del marito Gino Cerrito, consistenza in circa 3000 volumi per un valore di L. 3.000.000 da destinare alla facoltà di scienza politiche «Cesare Alfieri».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5424/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sigma-Tau la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore di L. 23.310.280 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5425/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Regione Toscana la donazione consistente in L. 7.000.000 da destinare al dipartimento di agranomia e produzioni erbacee.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5426/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Biblioteca di documentazione pedagogica la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare all'istituto matematico «Ulisse Dini».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5427/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Società La Metalli Industriale di Firenze la donazione consistente in L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5428/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare ai servizi generali della facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5429/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Albert-Farma S.p.a. la donazione consistente in attrezzature scientifiche per un valore di L. 6.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5433/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Azienda autonoma per il turismo la donazione consistente in L. 2.000.000 da destinare al dipartimento di diritto pubblico.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5434/89 del 17 aprile 1989, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Malesci la donazione consistente in apparecchi scientifici per un valore di L. 10.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia.

89A3708

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Terra viva - Soc. coop. a r.l.», in Montereale Valcellina

Con deliberazione n. 3161 del 14 luglio 1989 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della società cooperativa «Terra viva - Soc. coop. a r.l.», in Montereale Valcellina (Pordenone), costituita il 27 settembre 1979 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gaetano Zanutti con studio in Udine, via Cividale, 30, c/o Lega delle cooperative del Friuli-Venezia Giulia.

89A3711

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Ventasso»

Con deliberazione della giunta regionale in data 6 giugno 1989, n. 2673, contrallata dalla C.C.A.A.R.E.E.R. nella seduta del 30 giugno 1989, prot. n. 4760/3638, la S.p.a. Acque minerali di Cervarezza-Fonti di S. Lucia (S.A.Mi.Cer.) con sede e stabilimento in Cervarezza di Busana (Reggio Emilia) via S. Lucia delle Fonti n. 6, codice fiscale n. 00129510350, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Ventasso» di Cervarezza di Busana (Reggio Emilia) miscelata in parti uguali con l'acqua minerale naturale della polla «Ventasso 2» captata nell'ambito della stessa concessione mineraria, nonché a modificare le etichette di cui alla presente autorizzazione n. 1605 del 19 aprile 1988.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

89A3686

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85 000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***